



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TREVISO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- CICERO GIOVANNI FRANCESCO Presidente e Relatore
- DAL ZOTTO GINO Giudice
- QUER LUIGI Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1239/14
depositato il 17/12/2014

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13/1T/008014/000/P001 IPOTECAR.-ALTRO 2013
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1239/14

UDIENZA DEL

28/04/2015 ore 15:00

SENTENZA

N°

379/09/2015

PRONUNCIATA IL:

28 / 04 / 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26 / 05 / 2015

Il Segretario

Rag. Arianna Esposito



(segue)

SENTENZA N. 379-9-15

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1239/14


UDIENZA DEL

28/04/2015

ore 15:00

difeso da:

difeso da:



con atto notarile del 5.12.2013 istituiva il trust denominato
per provvedere alle necessità di familiari , con conseguente
conferimento di taluni immobili .

L'atto veniva registrato con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa .

L'Ufficio Territoriale di Montebelluna dell'Agenzia delle Entrate ,in data 13 .6.2014
notificava al Trustee ,gestore del patrimonio disposto, al "disponente " e al
"guardiano" separatamente , l'avviso di liquidazione impugnato
,recuperando le maggiori imposte ipotecarie e catastali ,applicate in misura proporzionale
,trattandosi di atto *inter vivos* avente ad oggetto effetti traslativi di diritti reali immobiliari.

Ricorrono i nominati interessati impugnando l'avviso di liquidazione dell'imposta
irrogazione delle sanzioni relativo ad imposta ipotecaria ,catastale ed accessori,
chiedendone l'annullamento .

In via pregiudiziale ,si assume l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto a
quanto al resto, si eccepiscono per i seguenti motivi :

1. nullità dell'atto per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente ,in
assenza di motivazione quanto alla mancata indicazione dell'imponibile ;
2. ,carezza di legittimazione quanto al "guardiano" e al "Trustee" in quanto
meri soggetti deputati al controllo ed alla gestione dei beni
3. illegittimità dell'avviso anzidetto per carezza di sottoscrizione
4. ,violazione dell'art. 27 co. 1 – 2 DPR 131/86 in relazione agli atti soggetti a condizione
sospensiva
5. doppia imposizione sulla scorta dello stesso presupposto di imposta
6. violazione dell'art. 4 della tariffa allegata al T.U. approvato con DLvo 347/90
configurandosi l'atto di trust come "neutro" privo di corrispettivo ,assimilabile ad un
contratto preliminare ,quindi assoggettabile ad imposta ipo – catastale in misura fissa ;

7. violazione dell'art. 19 DPR 131/86 sul presupposto che si debba procedere alla tassazione proporzionale ipo- catastale solo con la definitiva attribuzione dei beni ai beneficiari

8. inesistenza del presupposto impositivo per la tassazione proporzionale

Nel costituirsi in giudizio, l'Ufficio presenta le proprie controdeduzioni, contestando punto per punto quanto sostenuto dai ricorrenti; in particolare, quanto al merito della vicenda, nel ribadire la fondatezza del proprio operato, sostiene che nel nell'istituto in questione è configurabile un effetto traslativo al momento della costituzione dei beni nel trust; si sostiene, a conforto della tesi espressa, che nel nostro ordinamento esistono altri istituti giuridici che, come il trust, "sono accumulati dall'essere forme di titolarità del diritto di proprietà nell'interesse altrui"; si aggiunge, a tal proposito, che è noto il negozio fiduciario di stampo romanistica, fondato sul *pactum fiduciae* che vede un sostanziale vero e proprio trasferimento dei beni, dovendo il fiduciario disporre secondo il *pactum* e sostanziosamente, in tal modo, in un diritto di proprietà così attribuito.

Da ultimo, l'Ufficio riporta, in modo semplificativo ed indicativo, le sentenze "favorevoli" alla propria tesi.

Deve dirsi, per contro, che anche il ricorso contiene in allegato diverse sentenze della giurisprudenza di merito, in senso contrario.

Osserva il Collegio anzitutto che non può procedersi, in un campo come quello in trattazione, a paragoni quali quelli prospettati nelle controdeduzioni dall'Ufficio; che vi siano istituti, anche dei più vari, fondati sul *pactum fiduciae* non deve necessariamente comportare che ne derivino i medesimi effetti; nel diritto dei privati, questi sono i protagonisti e possono liberamente decidere gli effetti negoziali purché non *contra legem*.

E' noto che il Trust sia attualmente ritenuto dalla dottrina, istituto di diritto anglosassone, oramai diffuso in tutto il mondo; a seguito della emanazione della Legge n.364 del 1989, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, anche in Italia, è riconosciuta la legittimità dei trust istituiti all'estero e se ne consente la istituzione anche in Italia.

Sia pur discusso in dottrina e giurisprudenza in modo vario e anche in antitesi, l'istituto del Trust si caratterizza per la costituzione di un patrimonio "separato" che assume una destinazione finalistica intesa, come nel caso di specie, al soddisfacimento dei bisogni dei familiari del dante causa, qui il "disponente" ; la discussione attiene alla natura giuridica della disposizione, ovvero se debba intendersi trattarsi di alienazione definitiva come trasferimento di proprietà ossia che tale evento si realizza alla scadenza finale del contratto ; si è osservato da più parti, che con l'istituzione del Trust si ha un atto strumentale e neutro per l'attuazione di un programma già predisposto; inoltre, il beneficiario è titolare di una "aspettativa giuridica" trattandosi di diritto sottoposto a condizione sospensiva, in attesa del verificarsi della condizione decisiva.

Insomma, il Trustee ha l'obbligo giuridico di custodire ed amministrare il patrimonio conferito nel Trust, obbligandosi a sua volta a trasferirlo alla scadenza finale, il tutto fondato sull'elemento "fiducia" che caratterizza l'istituto ; che, tuttavia, non è l'unica caratteristica peculiare : sotto il profilo degli effetti (e non del "moverente", per così definire l'intendimento del disponente), la caratteristica ingombrante ed insormontabile, tipica ed esclusiva del negozio, è la segregazione dei beni contenuti nel trust nonché l'assenza di qualsiasi intento dispositivo e di liberalità da parte del disponente, atteso che il conferimento dei beni è solo ed esclusivamente il mezzo per la realizzazione del programma.

In tal modo delineato, non può essere assimilato ad una donazione e, di conseguenza, ad un trasferimento di proprietà, quanto, piuttosto, per rimanere nei paragoni, alla costituzione di un fondo patrimoniale.

Volendo, a questo punto, rivolgersi ad altra prospettiva, ovvero dalla parte del soggetto beneficiario, non v'è dubbio di sorta che non si realizza a suo favore alcun arricchimento patrimoniale, proprio in virtù del vincolo che accompagna e denota il trust ; appare evidente che non potrà applicarsi una tassazione diversa dalla misura fissa, in attesa che si realizzi l'evento finale sospensivo e condizionante.

All'esito della scadenza del Trust, gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie, realizzandosi, in tal caso, l'effettiva alienazione definitiva dei beni.

Data la particolarità della materia, considerata la non uniformità giurisprudenziale formatasi sul punto, si ritiene equo la condivisione delle spese di lite

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate

Il Presidente
Dott. Giovanni Francesco Cicero

